

## Istruzioni per la compilazione

### PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, con delibere del 20 giugno e del 21 novembre 2018, ha introdotto una procedura agevolata - con decorrenza dal 1° gennaio 2019 - da riservare ai commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, definiti "piccoli commercianti".

Ai fini della stessa procedura, per piccoli commercianti di imballaggi vuoti, si intendono quei soggetti che nell'anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (per la plastica come somma delle fasce).

Attraverso tale procedura agevolata (facoltativa), i "piccoli commercianti" di imballaggi vuoti potranno continuare a pagare il Contributo ambientale CONAI ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al CONAI (secondo le nuove regole di applicazione del Contributo in "prima cessione", previste per i commercianti di imballaggi vuoti dal 1° gennaio 2019).

#### Vedi

Circolare CONAI del 29 novembre 2018, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "circolari applicative".



La procedura agevolata si può applicare anche alle aziende di nuova costituzione o che comunque iniziano l'attività di commercio di imballaggi vuoti.

Nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti sui quali il fornitore ha già provveduto all'addebito del Contributo, il "piccolo commerciante" dovrà indicare la seguente dicitura "Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale CONAI già assolto".


### TERMINE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLO STATUS DI "PICCOLO COMMERCIANTE"

#### AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO PER USUFRUIRE DELLA PROCEDURA AGEVOLATA

Qualora un commerciante di imballaggi vuoti non sia in grado di conoscere l'eventuale superamento del limite delle 150 tonnellate di imballaggi ceduti prima del 31 dicembre, non avendo quindi la certezza di poter rientrare o meno nella procedura agevolata riservata ai cosiddetti "piccoli commercianti", potrà adottare comunque fin dal 1° gennaio dell'anno successivo tale procedura agevolata, a condizione che:

- \_\_\_\_\_ il limite delle 150 tonnellate non sia stato superato già al 30 settembre dell'anno precedente;
- \_\_\_\_\_ provveda entro 90 giorni a revocare - se del caso - la procedura agevolata secondo le modalità indicate di seguito.

L'azienda ha quindi a disposizione un lasso di tempo di 3 mesi, a partire dal 1° gennaio, per la verifica dei requisiti per usufruire della procedura agevolata oppure, in caso contrario, per revocare la procedura adottata all'inizio dell'anno.



### REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

Qualora il "piccolo commerciante" che usufruisce della procedura agevolata superi il limite di 150 tonnellate di imballaggi gestiti (per materiale) in corso d'anno, sarà tenuto a revocare la procedura ed assolvere direttamente gli adempimenti connessi alla "prima cessione" (applicazione in fattura del Contributo nonché successiva dichiarazione e versamento al CONAI) con riferimento al materiale o ai materiali per i quali ha superato tale limite. In questo caso, il "piccolo commerciante" dovrà, entro 90 giorni dal superamento del limite, inviare al fornitore (e in copia conoscenza al CONAI) il modulo 6.23 - attestazione di "cessione tra produttori e/o commercianti" di imballaggi vuoti, valido anche come revoca della procedura agevolata.

Per i materiali per i quali non sia stato superato il limite delle 150 tonnellate, il commerciante potrà continuare ad adottare la procedura agevolata o, in alternativa, revocare la procedura agevolata e adottare la stessa procedura ordinaria prevista per i materiali per i quali è stata superata la soglia.

### ESTENSIONE DELLA PROCEDURA AI PRODUTTORI DI IMBALLAGGI CHE COMMERCIALIZZANO IMBALLAGGI A "COMPLETAMENTO DI GAMMA O DELL'IMBALLAGGIO" IN MATERIALI DIVERSI DA QUELLI IMPIEGATI PER LA PRODUZIONE"

Con effetto dall'1.1.2020, CONAI ha introdotto l'estensione della **procedura agevolata (facoltativa)** finora riservata ai "piccoli commercianti", anche ai **produttori di imballaggi**. Questi ultimi hanno, quindi, la possibilità (non l'obbligo) di pagare il Contributo ambientale CONAI direttamente ai loro fornitori.

Tale procedura è però **limitata agli imballaggi o ai componenti di imballaggio** acquistati e commercializzati a "completamento di gamma o dell'imballaggio", purché **in materiale differente da quello degli imballaggi oggetto di produzione** e a patto che non superino le 150 tonnellate (per materiale e per la plastica come somma delle fasce previste) con riferimento ai flussi gestiti dal produttore nell'anno precedente.

Sulle fatture emesse per gli imballaggi meramente commercializzati, sui quali è stato già pagato il Contributo ai fornitori per effetto della presente procedura, il produttore dovrà indicare la **dicitura: "Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale CONAI già assolto"** mentre resta ferma l'applicazione del Contributo, con le modalità tipiche della cosiddetta "prima cessione", per gli imballaggi prodotti.



Potrebbe accadere quindi che un commerciante di imballaggi vuoti possa optare per la procedura agevolata solo per alcuni dei materiali dallo stesso gestiti.

#### **Vedi**

Circolare CONAI del 4 dicembre 2019, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative".

### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.24, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato solo al CONAI (e non al fornitore) dal "piccolo commerciante" o dal produttore ed è valido fino a revoca. Attraverso tale autocertificazione, l'azienda attesta lo status di "consorziato" e indica specificamente, barrando la relativa casella, uno o più materiali di cui sono composti gli imballaggi sui quali la stessa intende continuare a pagare il Contributo al fornitore.



- Il modulo 6.24 – dichiarazione di "piccolo commerciante" di imballaggi vuoti, è disponibile anche sul sito dichiarazioni online nell'area Autodichiarazioni per casi particolari.
- In caso di autocertificazione non veritiera sullo status di "piccolo commerciante" inviata

al CONAI dal commerciante di imballaggi vuoti, il Contributo sarà sempre dovuto al CONAI da quest'ultimo (per le "prime cessioni" effettuate), che potrà richiederne lo storno al fornitore al quale lo ha erroneamente corrisposto.

